



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 67 DEL 22-12-2022

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2021, EX ART. 20 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di Dicembre, con inizio alle ore 15:23, nella sala delle adunanze, in seduta straordinaria di prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	MORITTU PIETRO	X		14	DIAFERIA VALENTINA		X
2	FANTINEL FEDERICO	X		15	VELLA GIUSEPPE	X	
3	ARRU GIANLUCA	X		16	GIGANTI GIUSEPPE	X	
4	FLORIS GIACOMO	X		17	CAGGIARI ANTONIO	X	
5	CADONI ALESSIA	X		18	VINCIS RITA	X	
6	SPANU GIOVANNI	X		19	PIZZUTO LUCA	X	
7	PILI ALBERTO		X	20	SESTU MATTEO	X	
8	FRATERNALE IVONNE	X		21	MEREU SANDRO		X
9	GUADAGNINI GIACOMO	X		22	LAI GIAN LUCA		X
10	FRONTERRE' DIEGO	X		23	GARAU DANIELA		X
11	GRUSSU LUCA	X		24	ATZORI MONICA	X	
12	CARIA MANUELA	X		25	MELE DANIELE	X	
13	CARIA SILVIA		X				

N° Presenti: 19 – N° Assenti: 6

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il Presidente, Sig. FEDERICO FANTINEL, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio introduce la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno dei lavori, relativo alla proposta di deliberazione n. 52 dell'Ufficio Ragioneria, avente per oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2021, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016".

Illustra la proposta il Sindaco Morittu.

Esce il Consigliere Sestu

Non essendoci interventi per dibattito, né per dichiarazione di voto, viene posta in votazione la proposta di deliberazione, che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	18	
Consiglieri assenti	7	Pili, Caria S., Diaferia, Sestu, Lai, Mereu, Garau
Consiglieri favorevoli	16	
Consiglieri contrari	0	
Consiglieri astenuti	2	Pizzuto, Atzori

Pertanto,

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento Comunale;
- il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Parere dell'Organo di revisione;
- l'esito della votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva la proposta di deliberazione n. 52 dell'Ufficio Ragioneria, avente per oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2021, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016".

Viene posta in votazione l'immediata esecutività della proposta.

Rientra il Consigliere Sestu

La votazione, per appello nominale, per l'immediata esecutività, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	19	
Consiglieri assenti	6	Pili, Caria S., Diaferia, Lai, Mereu, Garau
Consiglieri favorevoli	16	
Consiglieri contrari	0	
Consiglieri astenuti	3	Pizzuto, Sestu Atzori

Pertanto,

VISTO l'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

approva l'immediata esecutività della sotto riportata proposta di deliberazione avente per oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2021, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175

del 19/08/2016”.

Proposta N. 52 del 13-12-2022, redatta dall'Ufficio RAGIONERIA

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2021, EX ART. 20 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 19/08/2016 è stato emanato il D. Lgs. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), successivamente integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100 del 6/06/2017, dalla legge n. 205 del 27/12/2017, dalla legge n. 145 del 30/12/2018 e successivi e da ultimo dal D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 23/07/2021 e dalla L. 118 del 15/08/2022;

- ai sensi del predetto TUSP (art. 4) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto prima indicato, può costituire società o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSP, ossia:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- l'art. 20 del TUSP sancisce che, fatta salva la revisione straordinaria di cui all'art. 24, comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le Pubbliche amministrazioni devono provvedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette, predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un eventuale piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione. Il piano di riassetto deve essere adottato nei casi in cui dall'analisi dell'assetto rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano adottato;

Il piano di analisi dell'assetto complessivo delle società e l'eventuale piano di razionalizzazione sono:

- a) comunicati alla struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche attraverso il Portale Tesoro;
- b) comunicati alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Carbonia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società (comma 3-bis).

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RILEVATO che:

- con deliberazioni del Consiglio comunale n. 20 del 23/03/2017 e n. 72 del 29/09/2017, si è proceduto alla ricognizione straordinaria del sistema delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carbonia alla data del 23/09/2016, ex art. 24 del TUSP, e all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge n. 190 del 23/12/2014;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 14/12/2021 si è proceduto alla nuova ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carbonia alla data del 31/12/2020 e si è dato atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e degli atti consiliari sopra richiamati:

- non essendo stato adottato, nell'anno 2021 un piano di razionalizzazione, non si rende necessario predisporre la relazione sull'attuazione delle misure ivi previste;

- si rende necessario procedere, entro il 31 dicembre 2022, all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica;

VISTE le linee guida predisposte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, riportata nell'allegata relazione tecnica, (allegato A alla presente proposta);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, espressi dalla Dirigente del Servizio finanziario;

PROPONE

Per i motivi indicati in premessa

1. di approvare la ricognizione, al 31/12/2022, delle società in cui il Comune di Carbonia detiene partecipazioni dirette e indirette, analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di prendere atto del presente indirizzo programmatico per le azioni dell'Ente in materia di società partecipate;

4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate interessate;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione di Controllo;
6. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
FEDERICO FANTINEL

IL SEGRETARIO GENERALE
ANTONELLA MARCELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CARBONIA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. - TUSP)

Relazione tecnica

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021



Indice generale

1. Introduzione
2. Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, ex art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175
3. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175
 - 3.1 Analisi delle partecipazioni possedute
 - 3.2 Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni



1. Introduzione

La gestione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è stata oggetto di notevole attenzione, da parte del legislatore, sotto molteplici profili: dalla tutela della concorrenza ai riflessi delle esternalizzazioni sul bilancio degli enti soci, costituendo un tema cruciale nel coordinamento della finanza pubblica.

La Legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha disposto, anche per gli Enti Locali, un “*processo di razionalizzazione*” delle società a partecipazione pubblica, al fine di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”. Per adempiere a tale obbligo normativo, il Comune di Carbonia ha approvato il “*Piano di razionalizzazione delle società partecipate*”, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 31 marzo 2015.

In tale documento si riportava che le Società partecipate dal Comune erano tre:

- ABBANOVA S.p.A.
- SO.MI.CA. S.p.A.
- Banca ETICA S.p.A.

due delle quali interessate dal processo di razionalizzazione:

- SO.MI.CA. S.p.A. (razionalizzazione dei costi di funzionamento)
- Banca ETICA S.p.A. (eliminazione della partecipazione in quanto ritenuta non indispensabile ai fini istituzionali).

In data 31/03/2016, il Sindaco ha adottato la relazione illustrativa dei risultati conseguiti a seguito dell’approvazione del suddetto Piano di razionalizzazione (dismissione delle azioni possedute in Banca ETICA; misure di razionalizzazione per SO.MI.CA.)

La Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche), detta anche “*Legge Madia*”, è intervenuta su molteplici aspetti d’interesse per gli Enti Locali, tra cui, la delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche con il precipuo fine di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza.

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (TUSP - D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016), con cui il Governo ha attuato la delega, disposta dalla Legge n. 124/2015, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di ridurre le incertezze derivanti dall’impianto normativo e raccogliere organicamente le norme sulle società a partecipazione pubblica, introducendo altresì una riforma radicale del settore. Il suddetto decreto è stato successivamente modificato. Tra le numerose modifiche, ricordiamo quelle introdotte dal D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017, dalla Legge n. 205 del 27/12/2017, dalla Legge n. 145 del 30/12/2018 e, da ultimo, dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 23/07/2021 e dalla L. 118 del 15/08/2022.

Le disposizioni del D. Lgs. 175/2016 disciplinano la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche e l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. In particolare, tale decreto provvede al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società, sia all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);



Relazione tecnica - Allegato A

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

2. Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, ex art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (nel testo modificato dal D. Lgs. 100/2017), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Con deliberazioni del Consiglio comunale n. 20 del 23/03/2017 e n. 72 del 29/09/2017, si è proceduto alla ricognizione straordinaria del sistema delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carbonia alla data del 23/09/2016, ex art. 24 del TUSP, e all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge n. 190 del 23/12/2014. Da tali deliberazioni risultavano le seguenti partecipazioni societarie:

- ABBANOVA S.p.A.
- SO.MI.CA. S.p.A.

e per le stesse si deliberava il mantenimento se pur con la prosecuzione delle misure di razionalizzazione dei costi di funzionamento nei confronti di SO.MI.CA. S.p.A.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge n. 90 del 24 giugno 2014.



3. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016

L'art. 20 del TUSP recante «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, annualmente, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. In particolare, devono essere alienate, od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvare una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati ottenuti.

Il Comune di Carbonia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 20/12/2019, n. 67 del 22/12/2020 e n. 81 del 14/12/2021 ha proceduto, alla nuova ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute, rispettivamente, alla data del 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020, in particolare:

- ABBANO S.p.A.
- SO.MI.CA. S.p.A.

Nelle relazioni tecniche approvate con le suddette deliberazioni si evidenzia che, per l'anno 2018, 2019 e 2020, è stato confermato il mantenimento delle partecipazioni nelle suddette società senza azioni di razionalizzazione.

A completamento di tali adempimenti, entro il 31 dicembre 2022, il Comune di Carbonia deve procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.

A tal fine, si procederà all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Carbonia, nel rispetto degli indirizzi che la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro, ha impartito, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, con l'avviso pubblicato in data 8 novembre 2022 sul Portale del Tesoro.



3.1 Analisi delle partecipazioni possedute

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), del TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a questo ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Il Comune di Carbonia detiene le seguenti partecipazioni societarie dirette:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione
ABBANO SPA	diretta	Gestione servizio idrico	0,7307905%
SO.MI.CA SPA	diretta	Gestione di servizi comunali e produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.	100%

Il Comune di Carbonia non detiene partecipazioni indirette.



3.2. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nella tabella riportate nel paragrafo precedente, si riportano le seguenti schede di dettaglio, aggiornate alla data del 31/12/2021.

1. Abbanoa S.p.A. – C.F. 02934390929

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02934390929
Denominazione	Abbanoa S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	2005
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	=====
Altra forma giuridica	=====
Stato di attività della partecipata	La società è attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	=====
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Nuoro
Comune	Nuoro
CAP *	08100
Indirizzo *	Via Straullu 35
Telefono *	0784.213600
FAX *	0784.478046
Email *	protocollo@pec.abbanoa.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>



Relazione tecnica - Allegato A

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. Ateco 36.00.00 – raccolta, trattamento e fornitura acqua
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	





Relazione tecnica - Allegato A

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	Si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	=====
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	Si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	=====

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1170
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 56.791,30
Numero dei componenti dell'organo di controllo	6
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 93.067,00

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	2.060.045	5.048.499	792.528	4.875.489	8.407.366

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
"DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	253.669.495	264.727.089	264.438.006
A5) Altri Ricavi e Proventi	26.930.216	29.212.269	36.182.085
di cui Contributi in conto esercizio	228.865	375.870	22.338

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

**3. Attività bancarie e finanziarie**

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività bancarie e finanziarie*”.

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività assicurative*”.

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,7307905%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	=====
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	=====
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	=====

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Controllo congiunto per effetto di norme di legge



Relazione tecnica - Allegato A

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	=====
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	=====
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione del servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	0%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹⁰⁾	No
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	=====
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	=====
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	=====
Note*	Nell'annualità precedente non è stato necessario adottare alcun Piano di razionalizzazione

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “si”.

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

(13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

**2. Somica S.p.A. – C.F. 02745530929****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02745530929
Denominazione	SO.MI.CA. S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	2002
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	=====
Altra forma giuridica	=====
Stato di attività della partecipata	La società è attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	=====
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate o emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	SU – Sud Sardegna
Comune	Carbonia
CAP *	09013
Indirizzo *	Piazza Roma 1
Telefono *	0781.665070
FAX *	0781.661667
Email *	somica@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. Ateco F.43.39.09
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	



Relazione tecnica - Allegato A

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	Si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	=====
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? [§]	No
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: [§]	=====
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	=====

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

- (3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

[§] Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d)
Numero medio di dipendenti	30 + 15 a tempo determinato cantiere Forestas
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Parte fissa: € 27.327,48 Parte variabile: € 29.472,52 Rimborsi spese: € 12.831,68
Numero dei componenti dell'organo di controllo	4 (di cui 3 del Collegio Sindacale e 1 Revisore Contabile)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 25.500,00

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	2.325	2.522	2.197	2.257	3.573

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
"DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.885.930	1.679.409	1.816.431
A5) Altri Ricavi e Proventi	10.480	4.960	5.309
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

**3. Attività bancarie e finanziarie**

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività bancarie e finanziarie*”.

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività assicurative*”.

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	100%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	=====
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	=====
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	=====

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Controllo analogo



Relazione tecnica - Allegato A

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	=====
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	=====
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Alla società SO.MI.CA. S.p.A. è riservato il compito della gestione di servizi comunali e la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, mediante il c.d. affidamento in house. I servizi riguardano: 1. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici; 2. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici comunali; 3. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici affidati alla amministrazione del Comune di Carbonia; 4. Manutenzione e cura del verde pubblico e di altre aree; 5. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi; 6. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, della segnaletica stradale e della viabilità; 7. Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale; 8. Gestione dei servizi di pulizia all'interno dei mercati comunali; 9. Gestione dei servizi di portineria e guardiana degli edifici comunali; 10. Le attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale; 11. Tutte le attività complementari e sussidiarie alle precedenti e a quelle svolte dai soci.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	0%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹⁰⁾	Si
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	=====
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	=====
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	=====



Relazione tecnica - Allegato A

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Note*	La SO.MI.CA S.p.A. è una società strumentale del Comune di Carbonia assoggettata alla disciplina del TUSP. Il suo mantenimento è indispensabile poiché alla società è riservata la gestione di servizi comunali e la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. Nell'annualità precedente non è stato necessario alcun Piano di razionalizzazione.

- (8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
- (9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
- (10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
- (11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
- (12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
- (13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".
- (14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.